



COMUNE di TOLENTINO PROVINCIA di MACERATA



DCSR n. 27 del 09/06/2017

Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa

**Opere di ristrutturazione edificio "Ospedaletto dei Pellegrini sulla via
Lauretana" per realizzazione alloggi ERP**

Committente:
Comune di Tolentino

Progettista:
Arch. Giampiero Calcaterra

Progetto esecutivo:

SCHEMA DI CONTRATTO

GIAMPIERO CALCATERRA architetto

www.giampierocalcaterra.net - tel. 347.6671077
C.F.: CLC GPR 70D24L191Y - P. Iva: 01370430439
via Guglielmo Oberdan, 3/5 - 62029 - Tolentino (MC)

DATA
15/03/2019

SCALA

ELABORATO

O'''

Verifica preventiva

Il presente progetto è tutelato dai diritti d'autore. Per tale motivo esso non può essere riprodotto in tutto e/o in parte o ceduto a terzi senza l'autorizzazione scritta.
Chi elude tali prescrizioni potrà essere perseguito sia civilmente che penalmente nelle opportune sedi.
I presenti elaborati sono soggetti alla tutela della privacy ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96.

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI TOLENTINO	
	Provincia di Macerata	
	CONTRATTO APPALTO:	
	CIG: - CUP :	
	REP. n.	
	L'anno (.....) addì del mese di	
, in Tolentino, presso la sede municipale ubicata in Galleria Europa n. 8, nell'ufficio del Segretario Generale.	
	AVANTI a me, Dr., Segretario Generale del Comune di Tolentino, domiciliato per la carica presso il Comune di Tolentino, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,	
	SONO COMPARSI :	
	- da una parte:, nat. a il, .. Quale interviene nella sua qualità di, domiciliat. per la sua carica presso il Comune di Tolentino e, quindi, in rappresentanza e per conto del Comune di Tolentino , Codice Fiscale 83000110433, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione Appaltante";	
	- dall'altra parte: il sig., nat. a il , residente in, quale interviene in questo Atto in qualità di e, quindi, in nome e per conto dell'Impresa " ", Codice Fiscale, con sede legale a, via, iscritta nel Registro delle Imprese	
		1 di 1

	presso la Camera di Commercio di al n. REA, che nel	
	proseguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".	
	Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di	
	ricevere questo Atto, con il quale:	
	PREMETTONO:	
	- che a seguito di gara a sono stati provvisoriamente	
	aggiudicati all'Appaltatore i lavori di: “.....”,	
	come risulta da verbale in data	
	- che con determinazione dirigenziale n. (R. G. n.) in data	
 sono stati definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" i lavori di:	
;	
	- che la spesa complessiva di € relativa al presente	
	appalto viene finanziata mediante	
	- che l'Amministrazione Appaltante ha effettuato le verifiche di legge	
	sull'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 90, c. 9	
	D. lgs. n. 81/2008;	
	- che la Stazione appaltante ha verificato l'iscrizione dell'Appaltatore	
	all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016	
	convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016 ;	
	Tutto ciò premesso , le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano	
	quanto segue:	
	ART. 1) PREMESSE	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.	
	2 di 22 2	

	ART. 2) OGGETTO DELL'APPALTO	
	L'Amministrazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce	
	all'Appaltatore che accetta a mezzo del, l'appalto relativo	
	ai lavori di: “.....	
	(CIG: - CUP:).	
	Il presente contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3,	
	c. 1 – lett. eeeee) del D. Lgs. 50/16 come segue:	
	- Lavori soggetti a ribasso €	
	- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €	
	- TOTALE €	
	Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i	
	limiti previsti dal capitolato speciale d'appalto all'art. 1.6 e dagli artt. 106	
	comma 12 e 149 del D. Lgs. n. 50/16, senza che l'impresa possa far valere il	
	diritto alla risoluzione del contratto.	
	ART. 3) DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL	
	CONTRATTO.	
	I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e	
	rigorosa del progetto esecutivo approvato con n. ... del	
	
	Sono parte integrante e sostanziale del contratto benché non materialmente	
	allegati, il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il	
	capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” per le parti ancora in	
	vigore, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco prezzi, il piano di sicurezza e	
	coordinamento, il piano operativo di sicurezza ed il cronoprogramma. Detti	
	elaborati vengono sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e	
		3 di 3

	depositati agli atti unitamente alla citata delibera di approvazione n.	
	A termini dell'art. 32 comma 14-bis del D. Lgs. n. 50/16 vengono	
	materialmente allegati al presente atto e sottoscritti mediante strumenti	
	informatici il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Compito Metrico	
	Estimativo. Viene altresì allegato e sottoscritto il Protocollo Quadro di	
	Legalità del 26 Luglio 2017 ai sensi dell'art. 6 comma 1 del medesimo	
	Protocollo.	
	ART. 4) OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI	
	LEGGE	
	Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola	
	d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge e dei regolamenti in	
	materia di lavori pubblici, nonché nel rispetto degli obblighi ed oneri posti in	
	essere dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed assunzione di	
	manodopera e di quelli derivanti dall'osservanza dei contratti collettivi di	
	lavoro.	
	In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22.1.2008 n. 37, una	
	particolare attenzione dovrà essere riservata dall'appaltatore al pieno rispetto	
	delle condizioni previste dalla legge medesima. Egli dovrà quindi, nel	
	rispetto delle norme che regolano il subappalto:	
	- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti	
	previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti	
	tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3, 4,	
	5, 6 e 10 del suddetto decreto;	
	4 di 22 4	

	- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del citato decreto	
	per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;	
	- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte;	
	- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo	
	degli impianti così come prescritto dall'art. 7 del D.M. 22.1.2008, n. 37.	
	ART. 5) AMMONTARE DELL'APPALTO	
	L'importo dell'appalto ammonta ad € (euro	
/..), di cui €	
 (euro/..) per lavori al netto del ribasso del	
%; € (euro/..) per oneri di	
	sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.	
	ART. 6) GARANZIE	
	A norma dell'art. 103 del Dlgs. n. 50/16, a garanzia degli oneri per il	
	mancato od inesatto adempimento del presente contratto, l'Impresa presta la	
	cauzione definitiva di € (euro	
/00), calcolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.	
	50/2016 mediante polizza fideiussoria n., rilasciata da	
, emessa in il	
	Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi del citato art. 103,	
	comma 5.	
	L'Appaltatore ha costituito altresì, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del	
	richiamato D. Lgs. n. 50/16, polizza assicurativa di euro	
 n., rilasciata in, da	
, a garanzia di tutti i rischi di	
		5 di 5

	esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di	
	progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza	
	maggiore, con i seguenti massimali:	
	- Partita 1: €;	
	- Partita 2: €;	
	- Partita 3: €;	
	- Danni a terzi nell'esecuzione dei lavori: €	
	Resta ferma l'integrale responsabilità dell'appaltatore per i danni non	
	coperti, ovvero per eventuali maggiori danni, eccedenti i massimali	
	assicurati.	
	Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o	
	comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante	
	dal relativo certificato.	
	Qualora l'Appaltatore richieda l'anticipazione del prezzo, dovrà presentare	
	apposita polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 35 comma 18, del D.Lgs.	
	50/2016 con le modalità e gli importi ivi indicati.	
	ART. 7) CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE	
	DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE	
	Il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la	
	conduzione del cantiere e deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la	
	presenza sul luogo dei lavori.	
	La Direzione Tecnica dell'Impresa, a norma dell'art. 87 del D.P.R. n.	
	6 di 22 6	

	207/2010, è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico	
	organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.	
	Qualora la direzione del cantiere non sia assunta, a norma degli artt. 4 e 6 del	
	D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale	
	d'appalto dei lavori pubblici", dall'appaltatore, lo stesso dovrà incaricare	
	formalmente, prima della consegna, un direttore tecnico dell'impresa o altro	
	tecnico, fornito dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. In quest'ultimo caso	
	il mandato con rappresentanza dovrà essere conferito per atto pubblico e	
	depositato presso l'amministrazione committente.	
	Qualora l'impresa per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva della	
	direzione tecnica e/o del Direttore di Cantiere dovrà sospendere	
	immediatamente i lavori per mancanza di idoneità tecnica e organizzativa.	
	ART. 8) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI	
	Il Direttore dei lavori è tenuto a consegnare i lavori in via d'urgenza ai sensi	
	dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il giorno successivo alla data di	
	aggiudicazione ai sensi di quanto stabilito all'art. 2.10 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto.	
	Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà	
	trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà	
	certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio	
	L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono	
	all'Amministrazione Appaltante le informazioni e i documenti previsti e	
	necessari ai sensi dell'art. 90, c. 9 del Dlgs. n. 81/2008.	
	L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono	
	periodicamente alla Amministrazione Appaltante copia dei versamenti	
	7 di 7	

	contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi	
	paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.	
	Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa	
	appaltatrice procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare	
	considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori,	
	nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà	
	attenere alle norme di cui all'art. 64 del D.P.R. n. 303/56 e ai D.Lgs. 81/2008	
	e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla	
	revisione e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle	
	attrezzature di cantiere.	
	ART. 9) TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E	
	PENALI - PROROGHE	
	L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di	
	giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di	
	consegna.	
	Nel periodo di durata dell'appalto sono stati considerati e quindi compresi	
	anche i giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a	
	quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore	
	dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei lavori l'ultimazione dei	
	lavori non appena avvenuta.	
	Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del	
	procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori	
	rispetto al programma di esecuzione.	
	8 di 22 8	

	In caso di ritardato adempimento sarà applicata una penale giornaliera pari	
	all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.	
	Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della	
	penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del	
	procedimento, su segnalazione del Direttore dei Lavori, promuove l'avvio	
	delle procedure previste per la risoluzione del contratto con incameramento	
	della cauzione.	
	Il Direttore dei Lavori, qualora rilevi ritardi nelle singole lavorazioni,	
	rispetto al programma di esecuzione, dipendenti da negligenza	
	dell'appaltatore, attiverà, anche nel caso in cui la penale non abbia raggiunto	
	il 10 per cento dell'importo contrattuale, le procedure previste dall'art.108 c.	
	4 del D.Lgs n.50/2016.	
	L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di	
	ultimare i lavori nei termini fissati, può richiederne, a norma dell'art. 107 del	
	D.Lgs. 50/2016 la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del	
	termine contrattuale.	
	Non verranno presi in considerazione motivi inerenti la mancanza di	
	materiali o mezzi d'opera o carenze di personale, eventi questi che saranno a	
	totale rischio dell'Appaltatore.	
	In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore	
	per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione	
	appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento,	
	sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni del ricevimento.	
	L'applicazione delle penali è comunque disciplinata dall'art. 113-bis del	
	D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	9 di 9	

	ART. 10) PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E	
	CRONOPROGRAMMA	
	Prima dell'inizio dei lavori, a norma dell'art. 43, c. 10, Dpr. n. 207/2010,	
	l'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori un proprio programma	
	esecutivo dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma previsto	
	dall'art. 40 dello stesso Dpr. n. 207/2010, in relazione alle proprie	
	tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione	
	lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni	
	circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e	
	progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite	
	per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i	
	tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere con chiarezza eventuali	
	scadenze differenziate rilevanti per l'applicazione delle penali e deve essere	
	approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 15	
	(quindici) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la	
	direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte	
	salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il	
	rispetto dei tempi di ultimazione.	
	L'impresa appaltatrice è tenuta ad attenersi al programma operativo di	
	esecuzione approvato da essa redatto.	
	Qualora l'impresa non produca nel termine di cui sopra un proprio	
	programma esecutivo, essa sarà tenuta a rispettare, ai fini contrattuali, un	
	programma caratterizzato dalla progressione rettilinea dell'importo dei lavori	
	10 di 22	

	da realizzare nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma di cui	
	all'art. 40 del Dpr. n. 207/2010 e di eventuali scadenze parzialmente previste	
	salva la facoltà del Direttore dei lavori di disporre diversamente mediante	
	ordine di servizio da notificare all'impresa.	
	Il programma dei lavori dell'appaltatore potrà essere modificato o integrato	
	dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta	
	che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.	
	Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non	
	attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene	
	aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.	
	Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze	
	organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle	
	scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori,	
	subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.	
	ART. 11) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI	
	Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel	
	programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla	
	vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o	
	indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.	
	Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per	
	cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore,	
	impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al	
	regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è	
	tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla	
	sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti	
		11 di

	impedimenti.	
	I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali	
	dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le	
	interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti	
	sono comunque disciplinate dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/16.	
	ART. 12) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI	
	PERSONALE DIPENDENTE	
	L'“Appaltatore”, dichiara, ai sensi dell'articolo 90, del Decreto Legislativo 9	
	aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai	
	propri lavoratori il vigente Contratto Collettivo e di agire nei confronti degli	
	stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle	
	leggi e dai contratti.	
	L'“Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,	
	previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	ART. 13) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO	
	DELL'APPALTATORE	
	Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. n. 145/2000 e a	
	quanto specificato nel Capitolato speciale d'appalto, sono a carico	
	dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono	
	compensati nel prezzo dei lavori:	
	1. adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele	
	necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone	
	12 di 22	

	addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e	
	privati, osservando le disposizioni contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e di tutte le	
	norme in vigore in materia di infortunistica;	
	2. provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per	
	l'illuminazione del cantiere;	
	3. fornitura dell'acqua da usare per i lavori;	
	4. fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;	
	5. verifica dei calcoli statici allegati al progetto;	
	6. fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissati	
	dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie	
	che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori;	
	7. fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e	
	materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, secondo le	
	indicazioni fornite dalla stazione appaltante, in base a quanto previsto dalla	
	legislazione vigente;	
	8. fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di	
	segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato	
	dalla Direzione di lavori, a scopo di sicurezza;	
	9. mantenimento del transito in condizioni di sicurezza, effettuando le	
	segnalazioni di legge sia diurne che notturne, ed eseguendo tutte le altre	
	opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle	
	strade in qualsiasi modo interessate dai lavori. Resta convenuto che, qualora	
	per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione dei lavori che	
	interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni,	
	dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'Impresa terrà sollevata	
	13 di	

	e indenne l'Amministrazione Appaltante e il personale dipendente da	
	qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirle da terzi	
	e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero	
	verificati;	
	10. installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità e di	
	nettezza. Sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al	
	completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare	
	ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione del traffico	
	stradale;	
	11. provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al	
	ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito,	
	situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della	
	Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta	
	custodia dei materiali e dei manufatti, anche se esclusi dal presente appalto e	
	provvisi o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante. I danni	
	che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e	
	manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo	
	dell'Appaltatore;	
	12. pulizia quotidiana compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati	
	da altre Ditte;	
	13. rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle	
	eseguite mediante l'impiego di materiali forniti dall'Amministrazione. Nel	
	caso in cui l'Impresa avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà	
	14 di 22	

	esimersi da ogni responsabilità soltanto denunciando tempestivamente per	
	iscritto la cosa alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in	
	pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali	
	rilasciati in merito ai materiali da un competente Istituto sperimentale;	
	14. raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative	
	alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta,	
	che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori;	
	15. evitare assolutamente di valersi direttamente od indirettamente dell'opera	
	dei dipendenti dell'Amministrazione;	
	16. spese di pesatura che occorressero;	
	17. sgombero del cantiere, entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei	
	lavori, dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali di	
	rifiuto lasciati dall'appaltatore o da altre ditte e pulizia dell'opera realizzata;	
	18. custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo. E' anche	
	compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e	
	naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l'onere per la	
	rimozione di dette opere di protezione a richiesta della Direzione Lavori;	
	19. consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio l'uso anticipato	
	dell'opera previa richiesta dall'amministrazione appaltante a norma dell'art.	
	230, del D.P.R. n. 207/2010, senza che l'Appaltatore abbia diritto a speciali	
	compensi;	
	20. gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche obbligatorie o	
	previste specificamente dal capitolato speciale d'appalto, nonché eventuali	
	ulteriori prove ed analisi espressamente disciplinati dalla normativa in	
	vigore. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli art. 224 e 235 del	
	15 di	

	D.p.r 207/2010. La custodia e gestione dei campioni avviene a norma di	
	legge nel rispetto del principio del contraddittorio. A richiesta della	
	Direzione lavori potranno essere	
	effettuate prove nell'officina di provenienza delle tubazioni, pezzi speciali e	
	apparecchi forniti dall'Appaltatore, a spese del medesimo Appaltatore e nel	
	rispetto del principio del contraddittorio;	
	21. risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di	
	esecuzione di lavori, fossero arrecati a proprietà pubblica e privata nonché a	
	persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione e il suo personale.	
	Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà	
	in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto,	
	entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa	
	necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In	
	caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi	
	saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul	
	successivo acconto.	
	Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal	
	mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi	
	debba provvedere l'Appaltante.	
	Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di	
	pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.	
	Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato	
	nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui al presente	
	16 di 22	

	contratto.	
	ART. 14) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA	
	I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura, secondo	
	quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.	
	L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene	
	contemporaneamente alla loro esecuzione.	
	Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti	
	secondo le modalità di cui all'Art.12, commi 5, 6 e 7, della L.R. 33/2008.	
	ART. 15) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	
	L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual	
	volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,	
	contabilizzato ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, raggiunga la cifra di €	
(Euro.....).	
	Il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, sarà	
	effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e dopo che l'Appaltatore avrà prodotto,	
	su specifica e dettagliata richiesta della Direzione lavori, tutte le certificazioni	
	relative ai lavori effettuati, previste dalle vigenti norme di legge, dal capitolato	
	speciale d'appalto o richieste da Enti preposti alla verifica e/o controllo, con	
	particolare riferimento alle certificazioni previste dall'art. 7 del D.M. 22.1.2008	
	n. 37.	
	I pagamenti verranno effettuati in favore dell'impresa su	
	conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010.	
	Eventuali variazioni devono essere tempestivamente notificate alla stazione	
	appaltante. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero	
	pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in	
	17 di	

	ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	L'Appaltatore si impegna all'osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti con i subappaltatori.	
	Come stabilito dall'Art. 3, comma 9bis, della legge 136/2010 sopra citata, l'inadempimento da parte dell'appaltatore delle disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge medesima, costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	ART. 16) CONTROLLI	
	La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.	
	Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.	
	ART. 17) CONTO FINALE	
	Il conto finale dovrà essere compilato entro 60 (sessanta) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, accertata con apposito certificato, come stabilito all'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto. Per il Certificato di regolare	
	18 di 22	

	esecuzione dei lavori si applica l'art. 237 del DPR 207/2010.	
	ART. 18) MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE	
	CONTROVERSIE	
	Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,	
	l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni	
	caso non inferiore al 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale, il	
	responsabile del procedimento procede secondo quanto indicato all'art. 2.24	
	del Capitolato Speciale di Appalto.	
	Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del	
	contratto, il foro competente sarà quello di Macerata.	
	Deve tenersi conto di stabilito in materia dagli art. 205 e 208 del D.lgs n.	
	50/2016.	
	ART. 19) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA,	
	LEGALITA' E ANTICORRUZIONE	
	Come stabilito nel bando di gara, l'Appaltatore si impegna a rispettare il	
	Protocollo quadro di legalità sottoscritto dalla Struttura di Missione ex art.	
	30 L. n. 229/16, dal Commissario Straordinario del Governo e da Invitalia in	
	data 26/07/2017.	
	L'Appaltatore è tenuto altresì al rispetto del Codice Generale di	
	Comportamento, di cui al D.P.R. 62/2013 e s.m.i., e di quello del Comune,	
	parimenti pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.	
	ART. 20) PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A	
	SCOPO ANTICORRUTTIVO E ANTIMAFIA	
	L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui	
	al Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il	
		19 di

	Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e Invitalia e	
	di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.	
	L'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla stazione appaltante i dati	
	relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti	
	interessate a qualunque titolo all'esecuzione delle opere. Le imprese	
	accettano esplicitamente quanto convenuto con il protocollo, ivi compresa la	
	possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, di revoca degli affidamenti	
	nonché di risoluzione del subcontratto nei casi di mancata o incompleta	
	comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso	
	le imprese contraenti ai sensi degli art. 1 e 2 del Protocollo, nonché la	
	risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi	
	espressamente indicati agli articoli 5 e 6 del Protocollo.	
	Al fine di prevenire interferenze illecite di tipo corruttivo l'Appaltatore	
	accetta espressamente e si obbliga a far accettare espressamente ai	
	subappaltatori e subcontraenti interessati quanto segue:	
	- il soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di	
	subcontratto, si impegna a dare comunicazione tempestiva	
	all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si	
	siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,	
	degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla	
	“filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale	
	ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà	
	luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.	
	20 di 22	

	1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che	
	abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e	
	all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;	
	- il soggetto aggiudicatore, o l'impresa contraente in caso di stipula di	
	subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva	
	espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti	
	dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine	
	sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative	
	all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata	
	disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il	
	delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e	
	320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2,	
	322, 322-bis comma 2, 346-bis comma 2, 353 e 353-bis c.p..	
	Al fine di prevenire interferenze illecite a scopo antimafia, la sottoscritta	
	impresa inoltre:	
	1.si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia	
	Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di	
	prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare	
	lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di	
	condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore,	
	dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari,	
	sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione. La violazione	
		21 di

	di tale obbligo è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del c.c.	
	2.si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo	
	sottoscritto tra Struttura, Commissario e Invitalia in data 26/07/2017 e	
	dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema	
	sanzionatorio ivi previsto. La violazione di tale obbligo è sanzionata ai sensi	
	dell'art. 1456 del c.c.	
	L'appaltatore assume l'obbligo di far rispettare il Protocollo Quadro di	
	Legalità dai propri subcontraenti e ad inserire nei relativi contratti clausole	
	analoghe a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) la cui violazione è	
	sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del c.c.	
	L'efficacia di eventuale cessione di credito effettuata nei confronti di soggetti	
	diversi da quelli indicati nell'articolo 106 comma 13 del Decreto Legislativo	
	50/2016 è subordinata sospensivamente alla preventiva acquisizione, da	
	parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91	
	del decreto legislativo n. 159 del 2011 al carico del cessionario.	
	La possibilità di avvalersi dell'eventuale distacco di manodopera deve essere	
	autorizzata dalla stazione appaltante prima dell'ingresso in cantiere dei	
	lavoratori distaccati. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla	
	preventiva registrazione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori dell'impresa	
	distaccante.	
	Al fine di prevenire tentativi di condizionamento criminale l'appaltatore si	
	impegna ad assicurare:	
	a) che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di	
	22 di 22	

	Si richiamano inoltre le clausole di risoluzione e recesso di cui al precedente	
	art. 20.	
	ART. 23) DOMICILIO DELL'APPALTATORE	
	Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e per tutti gli effetti del	
	presente contratto l'Impresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio	
	legale presso il Comune di Tolentino.	
	ART. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.	
	105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16.	
	ART. 25) SUBAPPALTI e SUBAFFIDAMENTI	
	Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel	
	rispetto delle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento	
	all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.	
	A tutti i subappalti e subaffidamenti si applica la disciplina di cui al	
	Protocollo Quadro di Legalità del 26.07.2017.	
	Tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, devono essere iscritti	
	all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, indipendentemente dall'importo,	
	dall'oggetto, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione	
	dei rispettivi contratti.	
	Tutti i contratti stipulati con i subappaltatori o subcontraenti dovranno	
	prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata	
	ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorchè le verifiche	
	antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come	
	24 di 22	

esito la cancellazione dall'Anagrafe.

ART. 26) DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono
soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono che il contratto venga registrato a tassa
fissa.

La partita I.V.A. dell'Impresa è :

Il codice fiscale del legale rappresentante è :

Il codice IBAN dell'impresa è:

Il codice fiscale del Comune di Tolentino è: 83000110433.

ART. 27) SPESE

Sono a carico dell'Appaltatore", tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del
Comune di Tolentino

ART. 28) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Committente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa l'"Appaltatore" che
tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento
delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti in materia.

ART. 29) NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia all'allegato
Capitolato Speciale di Appalto che viene sottoscritto dall'Impresa ed alla
legislazione speciale vigente in materia.

E richiesto io Segretario generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto,

redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su facciate a
video .. intere e, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno
dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà e, dopo avermi dispensato
dalla lettura degli atti in esso richiamati, a conferma lo sottoscrivono con firma
digitale.

IL RESPONSABILE F.to digitalmente

L'IMPRESA **F.to digitalmente**

IL SEGRETARIO GENERALE F.to digitalmente